



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LUIGI GALVANI
Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 02 6435651/2/3 Fax 02 6432058
Cf 02579690153

PROT. N.

MILANO,

2017

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

con sede in via F. Gatti 14, 20162 Milano

codice fiscale 02579690153 – codice meccanografico MIIS05400X,

rappresentato legalmente dalla **Dott.ssa Emanuela Maria Germanò**

nata a _____, il _____

nella sua qualità di Dirigente Scolastico

d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**",

E

Inserire la denominazione completa del Soggetto Ospitante

con sede legale in _____, via _____, CAP _____,

codice fiscale/P.IVA _____

rappresentato legalmente da _____, nato a _____

il _____

Codice fiscale _____

d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**",

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;
- si recepiscono le integrazioni apportate alla normativa sopra indicata dal D.M.195 del 3 novembre 2017

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

1. Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture, a titolo gratuito, n. studente/i, in alternanza scuola lavoro, su proposta del Soggetto promotore.
2. Il percorso di alternanza scuola/lavoro, finalizzato all'apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa, pertanto, acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Art.2

PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studio.
2. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
3. Le parti si impegnano a garantire il percorso formativo previsto, come da progetto individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio descritte al successivo art.3, e la formazione in materia di sicurezza, come stabilito al successivo art. 5.

Art. 3.

FUNZIONI DEL TUTOR DIDATTICO INTERNO E DEL TUTOR ESTERNO

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, in accordo tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE E MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'istituto, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. L'istituto provvederà tempestivamente ad avviare la prevista procedura di denuncia infortunio agli istituti assicurativi INAIL e alla propria compagnia di assicurazione "**Amissima Assicurazioni**", **POLIZZA N°802642135**, per la responsabilità civile verso terzi.
2. Agli studenti è garantita, laddove prevista, la sorveglianza sanitaria (art.41 D. Lgs. 81/2008), i cui costi saranno a carico del soggetto promotore, salvo diverse opportunità definite in accordi preliminari tra i soggetti coinvolti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, integrato dal D.M.195/2017, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute generale sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

IMPEGNI PER IL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) prevedere delle uscite in affiancamento al tutor, laddove previsto nel ruolo, al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio sotto la responsabilità della struttura ospitante;
- g) attenersi agli accordi concordati.

Art. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dal _____ al _____ data di conclusione del percorso formativo personalizzato. In caso di più percorsi nell'arco temporale indicato, si fa riferimento al calendario dei singoli progetti formativi. Il periodo indicato comprende le eventuali sospensioni e proroghe.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Il recesso riferito al singolo percorso deve essere comunicato all'altra parte, al tutor e al beneficiario con comunicazione scritta e avrà effetto immediato dal ricevimento della comunicazione.

FIRME

IL SOGGETTO PROMOTORE	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L.GALVANI" MILANO	Il legale rappresentante Dott. EMANUELA MARIA GERMANO' Dirigente Scolastico
IL SOGGETTO OSPITANTE	<i>Inserire denominazione completa</i>	Il legale rappresentante

ALLEGATI, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

- PROGETTO FORMATIVO
- PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE
- EVENTUALE LIBERATORIA, SE RICHIESTA DAL SOGGETTO OSPITANTE